



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2023 promossa da:

[REDACTED] nato a Gazipur in Bangladesh, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Antonio Angelelli (C.F. NGLMNT64A14L419X) e dall'Avv.ta Sofia Guerrieri (C.F. GRRSFO90E64H501U) entrambi del Foro di Roma;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE- AMBASCIATA D'ITALIA A DHAKA, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistente -

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 15/06/2023 il ricorrente, cittadino bengalese titolare di un permesso UE di lungo periodo, aveva impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Dhaka aveva rigettato le domande di visto di reingresso avanzate dalla moglie e dai due figli minori. Esponeva che dal 2003 viveva in Italia, dove nel 2014 era arrivata la moglie [REDACTED] [REDACTED] attraverso la procedura di ricongiungimento familiare; a Roma erano nati i figli della coppia, [REDACTED] [REDACTED] e la più grande era stata iscritta al primo anno di scuola materna presso l'istituto [REDACTED] nell'anno scolastico 2018/2019; che negli anni il ricorrente aveva sempre lavorato regolarmente, dapprima come collaboratore domestico e successivamente in proprio come venditore ambulante; che alla fine del 2019 tutta la famiglia era tornata in Bangladesh per fare visita ad alcuni parenti, tra cui la madre del ricorrente, gravemente malata e poi deceduta; al momento di tornare in Italia era però iniziata la pandemia da Covid-19, con conseguente chiusura delle frontiere e impossibilità per la famiglia di fare rientro sul territorio nazionale; quando alla fine del 2020 era stato possibile tornare a viaggiare il permesso di soggiorno della moglie e dei figli, valido sino al 08/05/2020, era già scaduto, così il ricorrente era stato costretto a rientrare in Italia da solo; inoltre la moglie dal febbraio 2020 all'ottobre 2022 era stata in cura per uno stato depressivo che le aveva impedito di viaggiare; che quando erano state presentate le domande di visto l'Ambasciata le aveva rigettate per *"mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 8 commi 3 e 4 del DPR 394/99, nonché dal decreto interministeriale n. 850/2011, in quanto risulta aver lasciato il T.N., di risiedere in Bangladesh e di essere sprovvisto di permesso di soggiorno valido"*, decisione che non aveva tenuto conto né dei gravi motivi che non avevano permesso ai familiari del ricorrente di fare rientro in Italia nei limiti di tempo consentiti, né,

tantomeno, del superiore interesse dei minori e dei legami familiari, in violazione delle direttive europee sul diritto al ricongiungimento familiare di un cittadino di un Paese terzo e delle norme poste a tutela del diritto alla vita privata e familiare. Chiedeva dunque l'annullamento del provvedimento impugnato e il conseguente rilascio dei visti di reingresso in favore dei familiari.

Il Ministero degli Esteri si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto nel caso in esame non si discuteva del rilascio di un visto d'ingresso per motivi familiari, per il quale il TUI prevedeva che in caso di diniego era legittimato a ricorrere il soggetto residente in Italia che aveva avanzato la richiesta nell'interesse dei propri familiari, bensì della diversa richiesta di un visto di reingresso in favore di soggetti già titolari di un permesso di soggiorno, benché scaduto; pertanto nel caso in esame legittimata ad agire era la sig.ra [REDACTED] moglie del ricorrente, in quanto titolare del permesso di soggiorno e dunque astrattamente titolare del diritto al reingresso; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto l'Ambasciata si era attenuta al parere negativo della Questura di Roma, che era vincolante; che in ogni caso al momento della domanda di reingresso il permesso di soggiorno della moglie del ricorrente era scaduto da più di sessanta giorni senza che ne fosse stato chiesto il rinnovo, pertanto non poteva trovare applicazione la normativa in tema di reingresso; infatti tale visto era concesso in caso di permesso scaduto da non oltre 60 giorni anche senza richiesta di rinnovo nel termine ovvero, se scaduto da più di 60 giorni, solo se vi era stata domanda per rinnovarlo e, sebbene in tale seconda fattispecie il termine era prorogabile sino a 6 mesi per comprovati gravi motivi di salute del richiedente o dei familiari, nel caso in esame la domanda di reingresso era stata presentata ben oltre i 6 mesi e il ricorrente nel corso del procedimento non aveva mai allegato documenti atti a dimostrare la sussistenza di gravi patologie.

* * *

Preliminarmente risulta infondata l'eccezione sollevata da parte resistente in ordine al difetto di legittimazione ad agire del ricorrente.

L'art.30 comma 6 TUI prevede che non soltanto contro il diniego del nulla osta e del permesso di soggiorno per motivi familiari, ma anche contro ogni altro provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato, cioè il familiare in attesa di fare ingresso in Italia o lo straniero già presente sul territorio nazionale, può proporre opposizione all'autorità giudiziaria. È del tutto evidente che nel caso in esame la domanda di visto di reingresso avanzata dalla moglie e dai figli del sig. [REDACTED] era finalizzata al ricongiungimento con il marito e padre, odierno ricorrente, il quale a sua volta agiva per vedere tutelato il suo diritto all'unità familiare, ritenuto leso dal diniego opposto dall'Ambasciata alle domande di visto dei familiari. Pertanto, si ritiene che il sig. [REDACTED] sia legittimato ad agire nel presente giudizio.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto in forza dei principi che tutelano il diritto all'unità familiare.

Nel caso in esame la richiesta dei visti di reingresso era stata effettuata il 13/11/2022, laddove i permessi di soggiorno per motivi familiari di cui erano titolari la moglie e i figli del ricorrente erano scaduti in data 08/05/2020; dunque, pur tenendo in considerazione la proroga della validità dei permessi sino al 31/07/2021 dovuta all'emergenza pandemica, nonché l'ulteriore termine semestrale previsto in caso di problemi di salute dell'interessata, la fattispecie in esame non rientrava in alcuna delle ipotesi in cui il DPR 394/1999, letto in combinato disposto con il decreto interministeriale 850/2011, che consentiva il rilascio della suddetta

tipologia di visto, a causa della non tempestiva presentazione della relativa richiesta.

Ciò detto, è però necessario evidenziare che il diritto sotteso alle domande di visto di reingresso avanzate dalla moglie e dai figli minori è quello all'unità del nucleo familiare, da anni stabilito in Italia.

Tale diritto fondamentale è espressamente sancito sul piano sovranazionale all'articolo 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte Costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost. 202/2013).

A ciò si aggiunge la presenza dei figli minori del ricorrente, nati in Italia, il cui diritto a vivere con entrambi i genitori deve essere garantito in via prioritaria.

Il superiore interesse dei minori coinvolti, la cui centralità è espressamente prevista dall'art. 28 comma 3 del D.lvo n. 286/98 (*"in tutti i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo"*), deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (v. l'art 3: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."*); dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.

In forza di tali principi si ritiene che, nonostante il superamento dei termini previsti dalla normativa per l'ottenimento di un visto di reingresso, il diritto all'unità familiare debba trovare tutela attraverso il rilascio di un nuovo visto per motivi familiari ai sensi dell'art.20 D.lgs. 150/2011, in base al quale la sentenza che accoglie il ricorso nelle controversie ex art.30 comma 6 TUI può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

Il ricorrente è giunto in Italia nel 2003 e nel paese ha stabilito la sua vita familiare, come attestato dal fatto che la moglie lo aveva raggiunto nel 2014 e che in Italia erano nati i suoi due figli (v. certificati di nascita in atti); il ricorrente ha dato inoltre prova di lavorare regolarmente ed avere un reddito sufficiente al mantenimento dei familiari da ricongiungere (v. dichiarazione dei redditi in atti), nonché una idonea sistemazione alloggiativa (v. contratto di locazione in atti), già adibita a casa familiare negli anni di residenza del nucleo in Italia (v. certificato di stato di famiglia del Comune di Roma).

Si ritiene dunque che, anche alla luce delle tempistiche che richiederebbe l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo finalizzato al ricongiungimento familiare, debba essere data priorità al diritto dei minori ad essere cresciuti da entrambi i genitori disponendo in favore dei familiari del ricorrente il rilascio di visti d'ingresso per motivi familiari.

Posto che la condotta dell'amministrazione non può ritenersi illegittima alla luce del lasso di tempo trascorso tra la scadenza dei permessi di soggiorno e la presentazione delle domande di visto di reingresso, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale:

-accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Ambasciata d'Italia a Dhaka il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare in favore di [REDACTED] nata in Bangladesh il [REDACTED] nata a Roma [REDACTED]

[REDACTED] nato a Roma il [REDACTED]

- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25/06/2024

LA GIUDICE
Silvia Albano